



Comune di Pegognaga
Provincia di Mantova



Regolamento per l'uso e l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20/12/2014

Comune di Pegognaga

Piazza Matteotti 1, C.A.P. 46020 Tel.0376.55.46.11 - fax 0376.55.46.901 - pec pegognaga.mn@legalmail.it
<http://www.comune.pegognaga.mn.gov.it> - P.IVA 00217110204



TITOLO I

Disposizioni generali

ART. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, ivi compresi quelli annessi agli edifici scolastici.
2. Gli impianti di cui sopra e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, e vengono messi a disposizione delle scuole, e prioritariamente dei cittadini e delle cittadine di Pegognaga, in forma singola e associata per lo svolgimento di attività definite di pubblico interesse, in un'ottica di massimo sfruttamento e di ottimizzazione delle risorse e della gestione.

ART. 2

Definizione di attività di pubblico interesse

1. Sono da considerare di preminente interesse pubblico:
 - l'attività motoria e sportiva svolta in ambito scolastico;
 - l'attività formativa per preadolescenti ed adolescenti;
 - le attività agonistiche di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI e dalle Federazioni ufficiali;
 - l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
2. E' da considerare di interesse pubblico:
 - l'attività organizzata rivolta alla popolazione in genere
 - l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

ART. 3

Presenza d'atto degli impianti comunali esistenti

1. Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi di proprietà comunale sono i seguenti:





Comune di Pegognaga
Provincia di Mantova



<i>Impianto sportivo</i>	<i>Attività sportiva prevalente</i>	<i>Rilevanza</i>
Palestra - via Verdi	attività scolastiche – pallavolo giovanile – minibasket atletica attività amatoriali	A prevalente uso scolastico
Palestra - via Roma	Attività scolastiche Ginnastica - yoga	A prevalente uso scolastico
Campo da calcio Ferrari - Pegognaga	calcio giovanile e agonistico calcio dilettantistico	Privo di rilevanza economica
Campo da calcio Losi - Pegognaga	calcio giovanile e agonistico calcio dilettantistico	Privo di rilevanza economica
Campo da calcio - Polesine	calcio giovanile e agonistico calcio amatoriale	Privo di rilevanza economica
Campo da tennis	Tennis – attività amatoriale e ricreativa	Privo di rilevanza economica
Bocciodromo	Bocce	con rilevanza economica
Piscina comunale	Attività natatoria	con rilevanza economica

2. E' comunque demandata alla competenza della Giunta comunale la classificazione degli impianti di nuova costruzione e la modifica della classificazione degli impianti esistenti.

ART. 4

Quadro delle competenze

1. Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- a) il Consiglio Comunale;
- b) la Giunta Comunale;
- c) Responsabili di Servizio.

Comune di Pegognaga

Piazza Matteotti 1, C.A.P. 46020 Tel.0376.55.46.11 - fax 0376.55.46.901 - pec pegognaga.mn@legalmail.it
<http://www.comune.pegognaga.mn.gov.it> - P.IVA 00217110204



ART. 5

Competenze del Consiglio Comunale

Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- a) l'individuazione, nell'ambito degli strumenti di programmazione economico/finanziaria, degli indirizzi generali volti alla promozione, la diffusione e la pratica dello sport;
- b) l'individuazione, nell'ambito degli strumenti di programmazione economico/finanziaria, degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi comunali al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere un'ottimale programmazione delle attività sportive;
- c) l'individuazione, nell'ambito della programmazione dei lavori pubblici, degli impianti sportivi comunali di nuova costruzione o acquisizione;
- d) l'approvazione, mediante il presente Regolamento, dei criteri generali per l'uso di tutti gli impianti sportivi e dei criteri per l'affidamento in gestione degli stessi;
- e) la definizione della disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.

ART. 6

Competenze della Giunta Comunale

Spetta alla Giunta Comunale:

- a) la definizione di ulteriori criteri da applicare per l'assegnazione in uso delle strutture, oltre a quelli generali contenuti nel presente Regolamento;
- b) la determinazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti;
- c) la modifica della classificazione degli impianti esistenti e l'attribuzione della stessa agli impianti di nuova costruzione;
- d) l'intitolazione degli impianti sportivi di proprietà comunale
- e) la determinazione di ulteriori criteri per l'affidamento e la gestione degli impianti in conformità alle linee di indirizzo stabilite dal presente regolamento o dal Consiglio Comunale

ART. 7

Competenze del Responsabile del Servizio

Spetta al Responsabile del Servizio:

- a) provvedere alla definizione del calendario per l'uso degli impianti sportivi scolastici al di fuori degli orari di utilizzo per le attività didattiche, tenuto conto delle richieste pervenute e secondo le modalità stabilite dal successivo art. 8 nonché nel rispetto di eventuali ulteriori criteri definiti dalla Giunta Comunale; in caso di impianto concesso in gestione il Responsabile provvede al rilascio del nulla osta sulla proposta di calendario elaborata dal Gestore;
- b) espletare le procedure per l'affidamento in gestione degli impianti;



- c) stipulare i contratti/le convenzioni con i concessionari degli impianti sportivi;
- d) esercitare ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

TITOLO II

Disposizioni per l'accesso agli impianti sportivi

ART. 8

Usò degli impianti sportivi scolastici in orari liberi dalle attività didattiche

1. La palestra di via Roma e la palestra di via Verdi sono prioritariamente destinate al soddisfacimento delle esigenze dell'attività didattico/sportiva delle scuole. Tali impianti sportivi possono essere assegnati in uso ad associazioni sportive o privati solo in orario extrascolastico.
- 2 Le domande di utilizzo dovranno pervenire entro il 30 giugno al competente ufficio comunale ovvero al gestore delle palestre.
3. Il Responsabile di Servizio competente ovvero il gestore delle palestre, in conformità a tutte le richieste pervenute e in base alla disponibilità di spazi nel rispetto dei criteri e dei principi di cui al successivo art. 9, redige il piano annuale di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni all'uso.
4. Le richieste di utilizzo degli impianti pervenute successivamente all'assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la eventuale residua disponibilità di spazi.
5. L'uso dell'impianto deve assolutamente essere corrispondente alle attività indicate nella relativa concessione e non può svolgersi al di fuori degli orari assegnati.

ART. 9

Criteri e principi per l'assegnazione in uso degli impianti sportivi comunali gestiti da terzi

1. Gli interessati che intendono usufruire degli impianti comunali affidati in gestione sono tenuti a presentare, al gestore e per conoscenza all'Amministrazione Comunale, domanda in carta semplice specificando le attività sportive che si intendono svolgere nell'impianto del quale si chiede l'utilizzo, gli orari e periodi richiesti, nonché il nominativo del responsabile della attività da svolgere.
2. Il gestore, fatto salvo il proprio diritto all'uso dell'impianto avuto in gestione, ai fini dell'assegnazione di spazi ad altri richiedenti, dovrà tenere in considerazione, di norma, le seguenti priorità:
 - a) associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel territorio comunale e senza impianti in gestione e, tra queste, quelle con il maggior numero di **atleti tesserati** nei settori giovanili (.....);





- b) associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel territorio comunale iscritte a enti o federazioni di promozione sportiva affiliate al CONI;
 - c) associazioni aventi sede nel territorio comunale che promuovono in maniera continuativa attività rivolte a tutta la popolazione in generale;
 - d) disciplina sportiva praticabile solo nell'impianto richiesto;
 - e) maggior numero di anni di presenza organizzata del soggetto richiedente nel territorio comunale;
 - f) maggiore intensità di utilizzo dell'impianto (calcolata moltiplicando il numero dei partecipanti all'attività risultante dall'istanza per il numero complessivo di ore di utilizzo richieste nel periodo interessato)
 - g) gruppi di privati cittadini del territorio comunale che svolgono attività sportiva spontanea;
- Fatta salva la soddisfazione delle richieste pervenute dai soggetti sopra elencati, gli spazi residui potranno essere concessi anche ad altre associazioni o gruppi, anche extraterritoriali.
3. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente all'assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua.

ART. 10

Modalità di utilizzo degli impianti sportivi comunali

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta autorizzati, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle per le quali è stata ottenuta l'autorizzazione.
2. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a chi è sprovvisto della relativa autorizzazione.
3. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente ai praticanti, agli atleti, allenatori e tecnici, oltre che ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengono di effettuare.
4. Gli assegnatari rispondono di qualsiasi infortunio a persone e danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. In particolare, gli assegnatari, secondo quanto previsto dalla L.R. 1 ottobre 2014, n. 26, devono garantire coperture assicurative per danni agli utenti ascrivibili a responsabilità civile degli stessi o degli istruttori in relazione all'uso delle attrezzature e dei servizi e allo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto in uso. Gli assegnatari devono inoltre garantire la copertura assicurativa infortuni per gli iscritti a corsi, con facoltà di provvedervi a mezzo tesseramento alla federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP, competenti.
5. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'assegnatario è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.
6. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.
7. L'orario concesso si dà per utilizzato e quindi dovrà essere pagato dal momento



dell'assegnazione e fino a comunicazione di rinuncia.

8. Per assicurare un ordinato e corretto uso degli impianti è tassativamente vietato:

- subconcedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi relativi alla propria concessione in uso, pena la revoca immediata della stessa, salvo quanto espressamente previsto nell'atto di concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno dei locali delle strutture e delle palestre;
- utilizzare, da parte di genitori e accompagnatori, spazi non specificamente destinati al pubblico;
- utilizzare l'impianto al di fuori degli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

ART. 11

Orari di funzionamento degli impianti

1. Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive dal lunedì al venerdì.
2. Il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi di norma gli impianti restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

ART. 12

Rinuncia e sospensioni

1. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 7 giorni da consegnare al gestore e al Comune per conoscenza. Ai fini del pagamento degli spazi assegnati, non saranno prese in considerazione comunicazioni di sospensione/cessazione verbali o posticipate.
2. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi resisi disponibili saranno assegnati alle richieste rimaste inevase, sempre in osservanza dei criteri di cui al precedente art. 9.
3. La sospensione dell'uso degli impianti può essere disposta dall'Amministrazione Comunale e/o dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti, o in occasione dello svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.) quando il Comune non disponga di altri spazi idonei.
4. Nei casi sopradescritti l'Amministrazione Comunale o l'Istituto Scolastico provvedono con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.
5. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, venga meno l'agibilità degli impianti; in tali casi l'attività negli impianti è sospesa ad insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio competente.
6. Per le sospensioni di cui al comma precedente nulla è dovuto da parte dei concessionari in



USO.

ART. 13 Revoca della concessione in uso

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 10 nonché per il mancato pagamento delle tariffe, il Responsabile del competente Servizio ovvero il soggetto gestore ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo dell'utilizzatore al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo.
2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, l'autorizzazione all'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 14 Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive

1. L'uso degli impianti sportivi può essere concesso anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive come ad esempio riunioni, congressi, trattenimenti e spettacoli ecc., compatibilmente con la programmazione dell'attività sportiva e previo ottenimento delle specifiche autorizzazioni necessarie.

ART. 15 Sicurezza e agibilità degli impianti

1. L'uso degli impianti sportivi, sia per manifestazioni sportive che non sportive nelle quali comunque è previsto l'afflusso di pubblico, è concesso in base all'agibilità rilasciata a seguito delle verifiche ed accertamenti da parte dei competenti organi di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
2. Gli organizzatori delle suddette manifestazioni dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.
3. La documentazione di ogni impianto sportivo comunale, **relativa all'agibilità e al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è depositata presso l'ufficio tecnico.**

TITOLO III Disposizioni per la gestione degli impianti sportivi

ART. 16 Modalità di gestione e tipologia delle concessioni in gestione

La gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune è esercitata, di regola, in forma



indiretta.

Le tipologie delle concessioni in gestione sono le seguenti:

1. gestione mediante convenzioni ex art. 4, comma 2, L.R. 14 dicembre 2006, n. 27
2. concessione in uso;
3. concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica;
4. concessione in gestione di impianti con rilevanza economica;
5. concessione di costruzione e gestione.

ART. 17 Concessione in uso

1. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate alle palestre scolastiche e agli impianti di dimensioni non rilevanti.
 2. Si stabilisce un rapporto di concessione in uso quando l'impianto viene affidato ad un soggetto utilizzatore, società o associazione Sportiva, con le seguenti condizioni:
 - a) è a carico del concessionario l'onere di custodire, pulire, allestire gli spazi sportivi, effettuare la manutenzione minuta e, eventualmente, una quota parte delle utenze;
 - b) in alternativa alla quota parte sulle utenze, in considerazione degli oneri gestionali assunti, per l'utilizzo dell'impianto da parte del concessionario potrà essere applicata una tariffa oraria ridotta, stabilita nella concessione; le tariffe stabilite dal Comune e dovute dagli altri assegnatari di ore all'interno dell'impianto possono essere rimosse anche dal concessionario;
 - c) spetta al Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto.
 3. I soggetti interessati alla concessione in uso dovranno manifestare tale interesse contestualmente alla domanda di utilizzo degli spazi da presentarsi nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministrazione.
 4. Valutate le domande pervenute, il responsabile del servizio individua direttamente il titolare della concessione in uso nel caso vi sia un unico soggetto resosi disponibile.
- In caso di pluralità di domande di gestione in uso la concessione sarà affidata in virtù dei seguenti criteri:
- uso prevalente dell'impianto, intendendo per prevalente una percentuale pari ad almeno il 60% dell'uso complessivo;
 - esperienza acquisita nella gestione di impianti sportivi;
 - radicamento sociale e sportivo sul territorio;
 - valenza sociale del proponente (associazione e/o attività di supporto alle fasce deboli).
5. La durata della concessione in uso di norma è annuale. Tuttavia può essere motivatamente stabilita una durata diversa.

ART. 18 Gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica



1. Ai fini del presente regolamento, gli impianti elencati all'art. 3, ad eccezione della piscina comunale e del bocciodromo, per caratteristiche, attività che vi si svolgono, frequentazione quasi esclusivamente locale, con introiti insufficienti a coprire i costi di gestione sono attualmente considerati impianti privi di rilevanza economica, e si intende metterli a disposizione della collettività al di fuori di una logica di profitto d'impresa.
2. La concessione in gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica è affidata, previa procedura pubblica di selezione, in via preferenziale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, a società e associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società loro affiliate, federazioni sportive nazionali, associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare nell'impianto sportivo, sulla base di apposite convenzioni di disciplina del rapporto.
3. Per gli impianti sportivi privi di rilevanza economica, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con costi esigui, è ammesso l'affidamento diretto dell'incarico di gestione agli utilizzatori degli impianti stessi.
4. Nel caso non sia stato possibile l'affidamento della gestione ad alcuno dei soggetti sopra detti, la gestione potrà essere affidata, previa idonea procedura pubblica di selezione, anche ad altri soggetti, comprese le imprese sociali di cui al D. Lgs. n. 155/2006 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005 n. 118".
5. La selezione del soggetto gestore avviene nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) numero di iscritti all'associazione proponente: è valutato prioritariamente il maggior numero di iscritti, residenti nel Comune di Pegognaga, in età giovanile (fino a 18 anni) interessati alla/e attività sportiva/e praticabile/i nell'impianto oggetto della gestione e, secondariamente, il maggior numero di iscritti in generale;
 - b) qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati; a tal fine è valutato il maggior numero di istruttori/allenatori con laurea in scienze motorie o diploma ISEF o con qualifiche rilasciate da enti e federazioni sportive riconosciute ed affiliate al CONI, alla UISP o al CSI relative alla disciplina sportiva principale praticabile nella struttura oggetto della gestione;
 - c) maggiore esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi destinati alla disciplina sportiva principale praticabile negli impianti da concedere;
 - d) possesso e capacità tecnico organizzativa dell'impianto
6. La durata della concessione è di norma quadriennale (4 anni) ma può variare da un minimo di anni uno ad un massimo di anni 6 in relazione alle caratteristiche dell'impianto o dell'attività sportiva che vi viene svolta ed alle caratteristiche dello stesso.
7. La buona conduzione dell'impianto è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale ulteriore affidamento in gestione dello stesso.



ART. 19

Contenuti minimi della convenzione

1. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo: l'apertura e la custodia; gli allestimenti e i disallestimenti, quando necessario; la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e sull'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono a carico del gestore, salvo diverse motivate disposizioni eventualmente contenute nella convenzione, tutte le spese relative alla gestione, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria.
2. Il concessionario è tenuto, secondo le modalità definite nella convenzione e le eventuali indicazioni del Comune, a ricevere le domande di uso degli spazi (che per conoscenza dovranno essere trasmesse anche al Comune), a istruire il piano di utilizzo e a comunicarlo senza ritardo al Comune per l'acquisizione del nulla osta.
3. Il concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente all'accesso ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune.
4. Al concessionario spetta:
 - a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
 - b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, con le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di concessione;
 - c) il rimborso, da parte del Comune, di parte delle spese di gestione come determinato nella convenzione;
 - d) lo sfruttamento pubblicitario degli impianti, purché autorizzato nel rispetto della normativa vigente e previo benestare del Comune sulla pubblicità da effettuare;
 - e) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.
5. Il Concessionario dovrà assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione ed è pertanto tenuto a stipulare contratto per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose. La suddetta polizza dovrà contenere anche la copertura RCO. Il Comune dovrà essere considerato nel novero di terzi per i danni derivanti da responsabilità del gestore. Copia delle polizze dovrà essere trasmessa al Comune.

Il Concessionario ed eventuali subconcessionari devono garantire l'assistenza nelle attività sportive e tutelare i praticanti così come disposto dalla vigente normativa in materia di promozione e sviluppo delle attività sportive.

6. Il concessionario è obbligato alla redazione di una relazione dettagliata circa gli interventi di manutenzione o miglioramento realizzati nonché alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e alla resa delle medesime al Comune secondo i tempi e le modalità indicate nella convenzione.
7. La convenzione dovrà prevedere una riserva di accesso gratuito per il Comune per almeno



quindici giornate l'anno.

8. Il Gestore è obbligato all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 20

Norme generali sulla manutenzione straordinaria e attrezzature

1. Le opere di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Amministrazione Comunale anche per gli impianti dati in concessione a terzi. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare al Comune, senza ritardo, la necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

2. Il Concessionario può richiedere al Comune di effettuare direttamente interventi di manutenzione straordinaria o di miglioria dell'impianto affidato, richiedendo il rimborso, totale o parziale dei costi sostenuti. La Giunta Comunale delibera l'autorizzazione all'effettuazione degli interventi in relazione all'urgenza e alla disponibilità di bilancio.

3. Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori al patrimonio del Comune, ovvero chiedere al Concessionario la remissione in pristino o ripristino della situazione precedente i lavori.

4. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; i contratti di gestione devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.

ART. 21

Gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. La concessione in gestione di impianti sportivi aventi rilevanza economica, si effettua tramite procedure ad evidenza pubblica secondo le norme vigenti e comporta la corresponsione, da parte del Concessionario, di un canone al Comune.

2. La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica è affidata a:

- a) società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- b) enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
- c) associazioni di discipline sportive associate;
- d) federazioni sportive nazionali;
- e) società professionistiche;
- f) società di gestione impianti.

3. Per la scelta dell'affidatario dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri:

esperienza nel settore; capacità gestionale; affidabilità economica; qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati; compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto; organizzazione di attività a favore dei giovani, dei



diversamente abili e degli anziani; programma di interventi di manutenzione dell'impianto; servizi prestati al Comune; offerta a rialzo sul canone. Il bando per l'affidamento dovrà, in relazione al singolo impianto, usare tutti o parte dei criteri elencati con diverse pesature.

Al concessionario si applica l'art. 19 del presente regolamento.

4. Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe definite dal Comune solo ed esclusivamente con riferimento alle assegnazioni in uso disposte dal Comune stesso, fatti salvi eventuali ulteriori vincoli previsti nell'atto di concessione in gestione.

5. Il concessionario organizza le attività negli spazi e negli orari liberi dalle assegnazioni in uso del Comune con il solo vincolo del rispetto della vocazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto, determinando di norma liberamente tariffe o prezzi di accesso, astenendosi da qualsiasi genere di discriminazione.

6. Il concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione, che potrà essere oggetto di verifica da parte dei competenti uffici comunali.

7. Il concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso determinate dal Comune e quelle di propria competenza e a fornire, in merito a queste ultime, informazioni al Comune.

8. Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

ART. 22.

Revoca delle concessioni in gestione

Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate dall'Amministrazione Comunale:

- a) quando la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- b) quando la manutenzione ordinaria non è correttamente effettuata arrecando pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e alla conservazione degli immobili;
- c) quando i pagamenti delle utenze sono effettuati dal Concessionario con ritardi superiori a tre mesi;
- d) per motivi di interesse pubblico;
- e) quando la condotta del gestore non rispetta i principi e i criteri fissati dal presente regolamento.

ART. 23

Concessione di costruzione e gestione



Le modalità per la concessione a terzi della costruzione, anche in ampliamento, e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

TITOLO IV Tariffe

ART. 24 Determinazione tariffe

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utilizzatori, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate periodicamente dalla Giunta Comunale. La Giunta Comunale stabilisce inoltre l'importo delle cauzioni che dovranno essere previamente depositate nei casi in cui gli impianti vengano concessi per iniziative/manifestazioni particolari, non sportive.
2. Le tariffe saranno differenziate in base al tipo d'impianto ed alle tipologie di utilizzo e possono essere determinate:
 - su fascia oraria (ad esempio per gli allenamenti, diurna, notturna);
 - a prestazione (ad esempio per lo svolgimento di gare);
 - in base all'età degli utilizzatori (settore giovanile/amatoriale/ecc.);
3. Le tariffe di cui sopra sono soggette ad una maggiorazione in caso di utilizzo da parte di soggetti appartenenti a società e/o associazioni di persone con sede al di fuori del territorio comunale.

ART. 25 Modalità di pagamento

1. Il mancato pagamento, entro i termini stabiliti, delle tariffe di cui all'articolo precedente è causa di revoca immediata dell'autorizzazione all'uso. Per gli impianti sportivi dati in gestione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al gestore, negli altri casi al Comune.
2. Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare quietanza da parte del Comune o da parte dei gestori degli impianti.
3. I soggetti che non ottemperano agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.
4. In ogni impianto sportivo deve essere affissa, a cura del gestore, in luogo accessibile e ben visibile agli utenti, una tabella indicante le tariffe vigenti.

ART.26 Uso gratuito degli impianti

1. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle istituzioni scolastiche locali che





Comune di Pegognaga
Provincia di Mantova



ne fanno richiesta, limitatamente alla durata dell'anno scolastico e alla fascia oraria scolastica.

2. La Giunta potrà disporre in merito a specifiche esenzioni o vantaggi economici per l'uso d'impianti sportivi, dandone adeguata motivazione.

TITOLO V - Norme transitorie

ART. 27 Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione specificatamente prevista.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

